



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SASSARI

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|---------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | GARAU | ANDREA | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CASTALDI | EZIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | FOIS | RINALDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 729/2013
spedito il 08/10/2013

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 0000/639 IRPEF-ALTRO
contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE SASSARI EQUITALIA CENTRO S.P.A.

difeso da:

[REDACTED]

proposto dai ricorrenti:

A. R. [REDACTED] OT

difeso da:

[REDACTED]

difeso da:

SANCES MATTEO
PIAZZA A MORRONE 27 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 729/2013

UDIENZA DEL

17/09/2018 ore 10:00

N°

515/3/2018

PRONUNCIATA IL:

17/09/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24/09/2018

Il Segretario

meveta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Anna R. ha presentato ricorso contro Equitalia Centro S.p.a. chiedendo l'annullamento dell'atto d'iscrizione ipotecaria su un immobile a lui appartenente sito in A., a suo dire recapitata e non notificata il 20.6.2013 a seguito del mancato pagamento di una serie di cartelle per un importo complessivo di € 26.871,76.

Recatosi presso gli uffici di Equitalia non riusciva ad esaminare la cartella n. 102R 10220117500 ne la relazione di notifica. Riusciva solo a comprendere la natura della pretesa, ossia che si trattava di Irpef del 2008 ma nessun'altra informazione.

Con un primo motivo è stata opposta dal ricorrente l'inesistenza delle notifiche ad opera del concessionario dell'atto impugnato e di una delle cartelle che lo precedettero, segnatamente la n. 10220117500 sopraspesificata. La cartella non sarebbe mai pervenuta e quindi mai si sarebbe verificata l'intermediazione di un agente notificatore abilitato, ciò in violazione dell'art. 26 Dpr 602/73. L'atto sarebbe inesistente e di conseguenza non soggetto a nessuna sanatoria nemmeno per raggiungimento dello scopo.

La comunicazione ipotecaria inoltre mancherebbe dei requisiti essenziali richiesti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 che detta principi generali in materia di procedimento amministrativo segnatamente sotto il profilo della trasparenza. Dalla lettura del provvedimento impugnato non si comprenderebbe l'oggetto della pretesa. Il ricorrente, a seguito della lettura degli estratti di ruolo, ha comunque contestato la spettanza della pretesa.

Sarebbe inoltre assente l'indicazione della unità organizzativa competente ed una sufficiente motivazione.

Ancora è stata evidenziata la totale mancanza di trasparenza del calcolo degli interessi di mora ed in particolare la mancata indicazione del termine iniziale e di quello finale del calcolo.

Equitalia si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione della cartella sopraindicata in quanto, quantunque la sua notifica sia avvenuta regolarmente, alla stessa sono seguiti ulteriori atti, anch'essi regolarmente notificati, quali la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la comunicazione oggetto dell'odierna impugnazione.

L'ente della riscossione ha quindi sostenuto la correttezza delle modalità di esecuzione della notifica della cartella avvenuta a mezzo posta mediante invio di raccomandata in plico chiuso che si avrebbe per avvenuta nella data risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica.

La cartella in esame sarebbe stata comunque ritualmente notificata come risulterebbe dalla produzione compiuta e sarebbe pertanto definitiva perché non impugnata in termini.

Ha controbattuto Equitalia alla presenza di vizi di motivazione e relativamente al calcolo degli interessi di mora atteso che nell'emettere la cartella in esame l'ente si sarebbe rigorosamente attenuto al modello approvato con decreto ministeriale.

Sarebbe infine pretestuosa l'eccezione legata alla carenza di abilitazione del messo notificatore. Gli artt. 158, 159 e 160 della legge 296/2006 non troverebbero applicazione con riferimento ai messi notificatori nominati dall'agente della riscossione ma a quelli nominati dagli enti Impositori come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Non dovrebbe quindi Equitalia essere obbligata ad esibire o indicare il titolo posseduto da ciascun messo né l'autorizzazione all'esercizio della relativa attività nel territorio comunale.

Con successiva e recente memoria il contribuente ha ribadito la propria posizione.

In particolare ha evidenziato che la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la cartella non è accompagnata da quella della seconda raccomandata informativa.

A proposito poi della comunicazione della iscrizione ipotecaria n. 4055/639 il contribuente avrebbe, ai sensi dell'art 1 comma 537 e ss. della legge n. 228/2012, presentato, contestualmente all'attuale ricorso, istanza con la quale venne contestata la legittimità della predetta comunicazione e della sottostante cartella chiedendone l'annullamento.

A tale istanza non seguì alcuna risposta e di conseguenza gli atti predetti dovrebbero ritenersi annullati di diritto così come previsto dalla predetta disposizione nei commi dal 537 a 544. La successiva abrogazione delle disposizioni in esame avrebbe efficacia dal 22.10.2015 e, di conseguenza, sarebbero comunque applicabili al caso in esame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere accolto atteso che, come si dirà, la cartella esattoriale indicata dal ricorrente, non è risultata ritualmente notificata.

Infondata appare la questione sulla nullità della notifica dell'atto di iscrizione ipotecaria contro il quale è stato proposto ricorso eseguita a mezzo posta ed, in particolare, l'eccezione relativa alla mancata redazione della relata di notifica da parte dell'agente *notificatore*.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente la Commissione è del parere che la notifica dell'atto impugnato, eseguita con le modalità indicate dal ricorrente, sia stata eseguita regolarmente e che, nel caso di specie, non possa parlarsi di inesistenza e men che meno di nullità della stessa.

Si è trattato di una notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

In tali casi la stessa si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, *senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica*, come risulta dalla considerazione che tali elementi non possono essere contenuti nella copia dell'atto inviata al contribuente che riceve un plico chiuso.

Equitalia ha sostenuto di aver eseguito, producendo il relativo avviso di ricevimento, la notifica in parola a mezzo posta.

Ciò è effettivamente avvenuto ed è attestato, come detto, dalla produzione dell'avviso di ricevimento sottoscritto da persona fisica. È pur vero che non è stata prodotta la relazione di notifica contenuta nell'originale dell'atto, ma l'avviso prodotto e la tempestività dell'impugnazione inducono a ritenere che eventuali nullità siano sanate dal raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156 3° comma c.p.c., come anche ricordato dall'ente costituito.

Non può nemmeno accogliersi l'eccezione di Equitalia secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile in considerazione del fatto che l'atto impugnato venne preceduto da altro atto, la comunicazione preventiva di ipoteca, mai impugnato, ciò che avrebbe reso definitiva la cartella di cui il ricorrente ha lamentato la mancata notifica.

La comunicazione preventiva di ipoteca è infatti un atto non compreso tra gli atti impugnabili dall'art. 19 del DLGS 31.12.1992 n. 546 ancorché la sua impugnazione sia ammessa come facoltativa dalla giurisprudenza, con la conseguenza che il ricorrente non era obbligato ad impugnarlo per far valere difetti degli atti prodromici come la cartella esattoriale potendo correttamente impugnare il successivo atto, come nel caso in esame ha fatto.

Il ricorso va invece accolto sulla base del motivo, assorbente rispetto a tutti gli altri proposti, legato alla irregolarità della cartella in discussione. Dalla documentazione prodotta si evince che la stessa è stata notificata attraverso l'affissione presso la Casa Comunale ma che a tale adempimento non è seguito quello della raccomandata informativa così come osservato dal ricorrente nella memoria depositata.

Di conseguenza la comunicazione di iscrizione ipotecaria è affetta da nullità che le deriva da quella della cartella n. 1022011-██████████7500 irregolarmente notificata ed in relazione all'importo in quest'ultimo atto specificato. Resta salva con riferimento alle altre cartelle non impugnate e che come la precedente ne costituiscono atti prodromici.

Il ricorso va quindi deciso come da parte motiva e le spese compensate in ragione dell'accoglimento del ricorso sulla base di vizi formali dell'atto impugnato che impone, a questo fine, una valutazione di equità sul merito.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto di iscrizione ipotecaria impugnato con riferimento alla cartella n. 1022011-██████████681000 irregolarmente notificata.

Compensa le spese.

Sassari 17 settembre 2018



Il Presidente Relatore
A. Garau